



A LA COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES

HECHO RELEVANTE

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. comunica que ha suscrito con el resto de accionistas de referencia de BNL un acuerdo para la renovación de los órganos de gobierno de la entidad italiana, que tendrá lugar en la próxima Asamblea del 30 de Abril en Roma, por un periodo de tres años.

En el acuerdo alcanzado con Generali, Banca Monte dei Paschi di Siena y Banca Popolare di Vicenza, BBVA designará la persona que se proponga para una de las Vicepresidencias y cuatro representantes en el Consejo de Administración, que esta compuesto por 13 miembros. De esta forma BBVA incrementa su representación en el Consejo de BNL.

El acuerdo contempla también la reelección de los actuales Presidente y Administrador Delegado de la entidad como Consejeros, además del mantenimiento de la representación del resto de accionistas principales: Dos Consejeros de Generali, uno de BMPS y uno de BP Vicenza. Los otros tres Consejeros están reservados estatutariamente a las listas minoritarias que podrían presentarse.

Los firmantes se han comprometido a reducir proporcionalmente su participación conjunta (30.67%) hasta el 29.60% para cumplir con lo establecido por la legislación italiana en materia de pactos accionariales.

El acuerdo está siendo simultáneamente comunicado a la Banca d'Italia y a la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB) según lo prescrito para este tipo de acuerdos en la legislación italiana. En el Anexo se acompaña una copia de la comunicación oficial que forma parte del acuerdo.

BBVA reafirma así su posición de primer accionista en la entidad, que mantiene desde su privatización en 1999.

BBVA

BNL es el quinto grupo bancario de Italia por capitalización bursátil con una red de 719 oficinas repartidas por todo el territorio italiano. La entidad presta servicios de banca universal a empresas, particulares e instituciones.

Madrid, 23 de abril de 2.002

Fdo.: Pilar Navarro Merino

**ANNUNCIO AI SENSI DELL'ART. 122 DEL D.LGS. 24.2.1998, N. 58 E
DEGLI ARTT. 129 E SEGUENTI DEL REGOLAMENTO APPROVATO CON DELIBERA CONSOB N. 11971 DEL 14 MAGGIO 1999**

Ai sensi dell'art. 122 del D.Lgs. 14 febbraio 1998 n. 58 (il "Testo Unico") e degli artt. 129 e segg. del Regolamento approvato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche (il "Regolamento"), si rende noto il contenuto del patto parasociale (il "Patto") avente ad oggetto determinate modalità di esercizio dei diritti connessi alla titolarità delle azioni ordinarie (le "Azioni") di Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. ("BNL"), sottoscritto in data 19 Aprile 2002 tra Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. ("BBVA"), Assicurazioni Generali S.p.A. ("GENERALI"), Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. ("BMPS") e Banca Popolare di Vicenza s.p.a.r.l. ("BPV"), (BBVA, GENERALI, BMPS e BPV, congiuntamente, le "Parti").

1) *Scggetti aderenti al Patto e Azioni oggetto del Patto*

TITOLARE	PERCENTUALE SUL CAPITALE ORDINARIO DI BNL
BBVA	14,961% circa
GENERALI	7,486% circa
BMPS	4,775% circa
BPV	3,456% circa
TOTALI	30,678% circa

2) *Contenuto del Patto*

Le Parti si impegnano:

- I. a determinare in 13 il numero di consiglieri per il prossimo triennio, votando conseguentemente alla prossima assemblea di BNL che si terrà il 28 aprile ed il 30 aprile, rispettivamente in prima e seconda convocazione (l' "Assemblea");
- II. a presentare congiuntamente, secondo le norme dello statuto di BNL, ed a votare alla Assemblea una lista di 13 nominativi così composta:
 - 5 amministratori di indicazione di BBVA - al 1°, 2°, 7°, 8° e 11° posto;
 - 3 amministratori di indicazione di GENERALI - al 3°, 10° e 13° posto;
 - 2 amministratori di indicazione di BMPS - al 4° e 12° posto;
 - 1 amministratore di indicazione di BPV - al 9° posto;
 - 1 amministratore di indicazione congiunta di tutte le Parti, fin d'ora indicato nell'attuale Presidente di BNL dott. Luigi Abere - al 5° posto;
 - 1 amministratore di indicazione congiunta di tutte le Parti, fin d'ora indicato nell'attuale Amministratore Delegato di BNL dott. Davide Croff - al 6° posto;
- III. a fare tutto quanto in loro potere affinché il consiglio di amministrazione nomini, nella prima riunione successiva alla Assemblea, quale Presidente, l'amministratore di indicazione congiunta di tutte le Parti inserito al 5° posto della lista, quale Amministratore Delegato l'amministratore di indicazione congiunta di tutte le Parti inserito al 6° posto della lista e, quali due Vice Presidenti, uno scelto tra gli amministratori eletti di indicazione di BBVA e l'altro tra quelli eletti di indicazione di BMPS;
- IV. a presentare congiuntamente, secondo le regole della procedura prevista dallo statuto di BNL, ed a votare alla Assemblea, una lista di tre candidati alla carica di sindaco effettivo e di due candidati alla carica di sindaco supplente composta secondo il seguente criterio:
 - 1° Sindaco effettivo: su proposta di GENERALI;
 - 2° Sindaco effettivo: su proposta di BMPS;
 - 3° Sindaco effettivo: su proposta unanime;
 - 1° Sindaco supplente: su proposta di BBVA;
 - 2° Sindaco supplente: su proposta di BPV.

V. a non stipulare o comunque a partecipare ad altri accordi che comportino obblighi in contrasto con quanto previsto dal Patto.

Al fine di rendere applicabile la esenzione dall'obbligo di OPA totalitaria prevista dall'art. 106, 5° comma, lett. d) del Testo Unico e dall'art. 49, 1° comma, lett. e), del Regolamento, le Parti si impegnano altresì, ciascuna nei confronti delle altre:

a. a partecipare e ad esercitare il diritto di voto alla Assemblea limitatamente alle seguenti quote:

BBVA	14,437
GENERALI	7,223
BMPS	4,607
BPV	3,335
e così complessivamente	29,602

rinunciando quindi ciascuna Parte ad esercitare il proprio diritto di voto per una percentuale complessiva del 3,5% della propria partecipazione; a cedere ciascuna, entro il termine massimo di tre mesi dalla stipula del presente accordo, una quota di azioni per una percentuale della propria partecipazione non inferiore al 3,5%;

c. a non acquisire, vigente il Patto, direttamente o indirettamente nuove partecipazioni al capitale ordinario di BNL diverse da quelle rappresentate nel Patto.

Resta fermo l'impegno delle parti al rispetto del termine massimo di dodici mesi previsto dall'art. 49, 1° comma, lett. e) del Regolamento.

Le Parti precisano di non aver stipulato né di stipulare (ad eccezione dell'accordo stipulato tra BPV, BPV Finance (International) plc e BMPS in data 13 marzo 2001 e successive modifiche e pubblicato per estratto sulla stampa) intese, oltre a quelle in precedenza descritte, finalizzate a vincolare condotte future o a far sorgere impegni di comune gestione della BNL o a limitare la libera disponibilità delle proprie Azioni.

3) Durata del Patto

Il Patto ha durata sino al verificarsi del primo in ordine temporale dei seguenti eventi: (a) decorrenza di dodici mesi dalla data di stipula del Patto; (b) adempimento di tutti gli obblighi previsti nel Patto.

4) Clausola penale

In caso di violazione del Patto, la parte inadempiente dovrà corrispondere, a titolo di penale, una somma pari al 50% della capitalizzazione di borsa della partecipazione di quest'ultima in BNL, da ripartirsi proporzionalmente tra le parti che si sono comportate correttamente e fatta comunque salva la risarcibilità di eventuali danni ulteriori.

5) Ufficio del Registro delle Imprese

Il Patto sarà depositato, nei termini di legge, presso l'Ufficio del Registro delle Imprese di Roma.

La presente comunicazione viene effettuata da BBVA anche per conto di GENERALI, BMPS e BPV.